ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 24

Acquisto o vendita dei generi di monopolio Aggi e indennità

I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. E' in facolta' dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati. La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni. I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali. (7) Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le modalita' per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo. (9) (10) (12)

Versione in vigore dal 15 febbraio 1992, non più in vigore dal 1 aprile 2010 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) La L. 23 luglio 1980, n. 384 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1982 [...] A partire dalla stessa data e' soppressa l'indennita' di trasporto sali prevista dall'articolo 24, quarto comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alla rivendita, in atto dal 1 ottobre 1979".

(9) La L. 7 marzo 1985, n. 76 ha disposto (con l'art. 8) che "L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati".

(10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22

dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura dell'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati".

(12) La L. 5 febbraio 1992, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e' elevato al 9,5 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1° gennaio 1993".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-24-acquisto-o-vendita-dei-generi-di-monopolio-aggi-e-indennita/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it